

Bruxelles, 8 aprile 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0092 (NLE)**

**7616/16
ADD 3**

**WTO 80
SERVICES 5
COLAC 19**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 174 final - ANNEX 3
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 174 final - ANNEX 3.

All.: COM(2016) 174 final - ANNEX 3



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.4.2016
COM(2016) 174 final

ANNEX 3

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador

ALLEGATO II

All'allegato I, appendice 1, sezione B ("Tabella di soppressione dei dazi della parte UE"), dopo la sottosezione 2 è aggiunto il testo seguente come sottosezione 3:

"SOTTOSEZIONE 3

TABELLA DI SOPPRESSIONE DEI DAZI DELLA PARTE UE PER LE MERCI ORIGINARIE DELL'ECUADOR

1. L'aliquota di base dei dazi doganali e la categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie per determinare l'aliquota provvisoria dei dazi doganali applicabile in ogni tappa della riduzione sono indicate per ciascuna linea tariffaria nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE che figura nella presente sottosezione (di seguito "tabella").
2. Ai fini della soppressione dei dazi doganali le aliquote provvisorie applicate in ogni fase sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al decimale più vicino di un euro.
3. Ai fini della presente sottosezione per "anno uno" si intende l'anno di entrata in vigore del presente accordo a norma dell'articolo 330 (Entrata in vigore) del presente accordo.
4. Ai fini della presente sottosezione, a partire dall'anno due ciascuna riduzione annuale prende effetto il 1° gennaio dell'anno pertinente.
5. Se l'entrata in vigore del presente accordo corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno, il quantitativo contingente è stabilito in modo proporzionale per il resto dell'anno di calendario.

A. Soppressione dei dazi

Salvo altrimenti disposto nella tabella, le seguenti categorie si applicano alla soppressione dei dazi doganali della parte UE in conformità all'articolo 22 (Soppressione dei dazi doganali) del titolo III (Scambi di merci) del presente accordo:

- a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'Ecuador (di seguito "merci originarie") di cui alle linee tariffarie della categoria "0" di soppressione progressiva dei dazi (di seguito "categoria") della tabella sono interamente soppressi e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "3" della tabella sono soppressi in quattro tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale dal 1° gennaio dell'anno quattro;
- c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "5" della tabella sono soppressi in sei tappe annuali uguali, la prima delle

quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale dal 1° gennaio dell'anno sei;

- d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "7" della tabella sono soppressi in otto tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale dal 1° gennaio dell'anno otto;
- e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "10" della tabella sono soppressi in undici tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale dal 1° gennaio dell'anno undici;
- f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "-" della tabella sono mantenuti all'aliquota di base; tali merci sono escluse dalla soppressione o riduzione dei dazi;
- g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "0 + EP" di soppressione progressiva dei dazi della tabella sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo; la liberalizzazione riguarda esclusivamente il dazio ad valorem; il dazio specifico connesso al sistema dei prezzi di entrata applicabile a tali merci originarie, definito nell'appendice 2, sezione A, del presente allegato, è mantenuto;
- h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "0/5 + EP" di soppressione progressiva dei dazi della tabella sono soppressi i) alla data di entrata in vigore del presente accordo, per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre, e ii) il 1° gennaio dell'anno sei, in sei tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, per il periodo compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile; la liberalizzazione riguarda esclusivamente il dazio ad valorem; il dazio specifico connesso al sistema dei prezzi di entrata applicabile a tali merci originarie, definito nell'appendice 2, sezione A, del presente allegato, è mantenuto;
- i) per le linee tariffarie della categoria "AV0" di soppressione progressiva dei dazi della tabella l'elemento ad valorem del dazio doganale è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- j) per le linee tariffarie della categoria "AV0-3" di soppressione progressiva dei dazi della tabella l'elemento ad valorem del dazio doganale è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo; l'elemento specifico del dazio doganale è soppresso mediante quattro riduzioni annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- k) per le linee tariffarie della categoria "AV0-5" di soppressione progressiva dei dazi della tabella l'elemento ad valorem del dazio doganale è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo; l'elemento specifico del dazio doganale è soppresso mediante sei riduzioni annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

- l) per le linee tariffarie della categoria "AV0-7" di soppressione progressiva dei dazi della tabella l'elemento ad valorem del dazio doganale è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo; l'elemento specifico del dazio doganale è soppresso mediante otto riduzioni annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- m) alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "SP1" di soppressione progressiva dei dazi della tabella è applicato il seguente dazio doganale:

Anno	Dazio doganale (EUR/t)	Volume limite delle importazioni (tonnellate metriche)
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014	118	1 566 772
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015	111	1 645 111
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016	104	1 723 449
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017	97	1 801 788
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018	90	1 880 127
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019	83	1 957 500
A partire dal 1° gennaio 2020	75	non pertinente

I dazi doganali preferenziali indicati nella tabella si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; detti dazi non sono ridotti con effetto retroattivo.

Nel 2019 la parte UE e l'Ecuador valuteranno un ulteriore miglioramento della liberalizzazione tariffaria delle merci comprese nella categoria "SP1" di soppressione progressiva dei dazi.

Una clausola di stabilizzazione sarà basata sui seguenti elementi:

- i) per le importazioni delle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "SP1" di soppressione progressiva dei dazi è fissato un volume limite delle importazioni relativo a ciascun anno del periodo di transizione, come indicato nella terza colonna della precedente tabella;
- ii) se il volume limite è raggiunto durante l'anno di calendario corrispondente, la parte UE può temporaneamente sospendere il dazio doganale preferenziale applicabile nello stesso anno per un arco di tempo non superiore a tre mesi e compreso entro la fine dell'anno di calendario;

- iii) ove sospenda detto dazio doganale preferenziale, la parte UE applica il valore più basso tra l'aliquota di base e il dazio della nazione più favorita (di seguito "NPF") applicabile nel momento in cui viene presa tale misura;
- iv) qualora applichi le misure di cui ai punti ii) e iii), la parte UE avvia immediatamente consultazioni con l'Ecuador al fine di analizzare e valutare la situazione sulla base dei dati disponibili;
- v) le misure di cui ai punti ii) e iii) sono applicabili unicamente durante il periodo di transizione che scade il 31 dicembre 2019;
- n) le merci originarie dell'Ecuador di cui alle linee tariffarie delle categorie "GC", "MM", "MZ", "RI", "MC", "RM", "SC1", "SC2", "SR" e "SP" sono liberalizzate nell'ambito di un contingente tariffario alle condizioni stabilite nella parte B della presente sottosezione.

B. Contingenti tariffari relativi a merci specifiche

Le seguenti concessioni tariffarie si applicano, su base annuale, dalla data di entrata in vigore del presente accordo alle importazioni nella parte UE di merci originarie.

La parte UE autorizza l'importazione in esenzione da dazi dei quantitativi e delle merci seguenti:

- a) un quantitativo complessivo di 500 tonnellate metriche (tm) delle merci comprese nella categoria "GC";
- b) un quantitativo complessivo di 100 tm delle merci comprese nella categoria "MM";
- c) un quantitativo complessivo di 37 000 tm, con un aumento annuale di 1 110 tm, delle merci comprese nella categoria "MZ";
- d) un quantitativo complessivo di 5 000 tm delle merci comprese nella categoria "RI"¹;
- e) un quantitativo complessivo di 3 000 tm delle merci comprese nella categoria "MC";
- f) un quantitativo complessivo di 250 hl espressi in equivalente alcole puro, con un aumento annuale di 10 hl, delle merci comprese nella categoria "RM";
- g) un quantitativo complessivo di 400 tm delle merci comprese nella categoria "SC1";
- h) un quantitativo complessivo di 300 tm delle merci comprese nella categoria "SC2";
- i) un quantitativo complessivo di 15 000 tm, con un aumento annuale di 450 tm, delle merci comprese nella categoria "SR" (zucchero greggio e panela);
- j) un quantitativo complessivo di 10 000 tm espresse in equivalente zucchero greggio, con un aumento annuale di 150 tm, delle merci comprese nella categoria "SP" (zucchero greggio della qualità tipo con un rendimento del 92%).

¹ Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo la parte UE e l'Ecuador esaminano la possibilità di migliorare l'accesso al mercato per questo prodotto.

TABELLA DI SOPPRESSIONE DEI DAZI DELLA PARTE UE

Note generali

Connessione con la nomenclatura combinata (di seguito "NC") dell'Unione europea: le disposizioni della presente tabella dazi fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di merci contemplate nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime.